

## CONVENZIONE QUADRO

### TRA

**UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA** (di seguito anche "l'Università"), codice fiscale e partita iva 00754150100, con sede legale in Genova, Via Balbi 5, 16126, pec: [protocollo@pec.unige.it](mailto:protocollo@pec.unige.it), rappresentata dal Magnifico Rettore pro tempore, Prof. Paolo Comanducci nato a Roma il 26/09/1950, autorizzato alla stipula della presente convenzione quadro con delibera del Consiglio di Amministrazione del 23 settembre 2020

### E

**Lega Italiana per la Lotta Contro i Tumori Sezione di Genova LILT Aps** (di seguito anche "LILT"), Codice fiscale 95041690108, con sede legale in Genova, Via Bosco 31/10, 16121, pec: [direzione@pec.legatumori.genova.it](mailto:direzione@pec.legatumori.genova.it), legalmente rappresentata dal Presidente Dott. Paolo Sala nato a Genova il 08/08/1983.

Qui di seguito denominate singolarmente anche "Parte" e congiuntamente "le Parti"

### PREMESSO CHE

1) LILT ha tra i propri fini statuari, secondo quanto disposto dall'art. 2 dello Statuto Nazionale, approvato con decreto del Ministro della salute del 23 agosto 2019, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 20, comma 2, del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106:

- a) la corretta informazione e l'educazione alla salute e alla prevenzione oncologica;
- b) le campagne di sensibilizzazione rivolte alle persone ed agli organismi pubblici, convenzionati e privati, che operano nell'ambito socio-sanitario e ambientale;
- c) le iniziative di formazione e di educazione alla prevenzione oncologica, anche nelle scuole e nei luoghi di lavoro e in tutte le sedi ove ciò necessita;
- d) la formazione e l'aggiornamento del personale socio-sanitario e dei volontari;
- e) la partecipazione dei cittadini e delle diverse componenti sociali alle attività della LILT;
- f) gli studi, l'innovazione e la ricerca in campo oncologico;
- g) le attività di anticipazione diagnostica, l'assistenza psico-socio-sanitaria, la riabilitazione e l'assistenza domiciliare, anche attraverso le varie espressioni del volontariato, nel rispetto della normativa concernente le singole professioni sull'assistenza socio-sanitaria;

2) Nel perseguimento degli scopi sociali la LILT collabora e si coordina con:

- le amministrazioni, le istituzioni, gli enti e gli organismi nazionali, regionali e provinciali che operano nell'ambito socio-sanitario, ambientale e della prevenzione oncologica e della riabilitazione;

- le istituzioni, gli enti e gli organismi che operano a livello internazionale in campo oncologico, nelle relative attività di studio, di innovazione e di ricerca;

- le istituzioni scolastiche, i clubs, i sodalizi e le associazioni di servizio, le organizzazioni sindacali e imprenditoriali, le Forze Armate, le Aziende private, Università, ordini professionali e quant'altro operante nel tessuto sociale nazionale;

3) l'Università partecipa alla promozione, organizzazione e realizzazione dei servizi culturali e formativi sul territorio regionale, nazionale e internazionale, anche sviluppando rapporti con istituzioni pubbliche e private, nonché con imprese italiane ed estere, nel campo della ricerca e della formazione, attraverso contratti, convenzioni, consorzi ed ogni altra forma utile.

### **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

#### **ART. 1 – PREMESSE**

1. Le premesse alla presente Convenzione costituiscono parte integrante e sostanziale della stessa.

#### **ART. 2 – OGGETTO**

1. Forma oggetto della presente convenzione la collaborazione tra le due Parti nel campo delle attività di educazione alla salute, di prevenzione oncologica, di promozione di iniziative, studi e ricerche.

2. Docenti e Studenti dell'Università potranno sviluppare con LILT studi, ricerche, tirocini, attività di comunicazione e promozione di iniziative di educazione alla salute e prevenzione. I Docenti dell'Università potranno utilizzare le risorse materiali e umane della LILT per collaborare con la stessa e per il tutoraggio di Studenti e Specializzandi che operassero negli spazi associativi della LILT.

3. LILT metterà a disposizione i propri spazi e le proprie risorse umane per la promozione e l'attuazione delle attività sopra riportate, quali ad esempio tesi di laurea e tirocini professionalizzanti oltre che eventi formativi e divulgativi in genere.

4. Gli aspetti di dettaglio saranno definiti tramite successivi accordi attuativi.

#### **ART. 3 - REFERENTI**

1. Per l'attuazione delle attività, di cui all'art. 2 le Parti designano ciascuna un referente con il compito di definire congiuntamente le linee di azione comuni verificandone periodicamente la realizzazione.

Il referente per LILT sarà il Dr. Paolo Sala.

Il referente per l'Università sarà il Prof. Sergio Costantini del Dipartimento di neuroscienze, riabilitazione, oftalmologia, genetica e scienze materno-infantili (DINOEMI).

#### **ART. 4 – MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' E OBBLIGHI DELLE PARTI**

1. Gli obblighi di ciascuna parte, nonché le modalità di attuazione, verranno definiti negli specifici accordi attuativi. LILT mette a disposizione gli spazi, le attrezzature e le risorse umane dell'associazione.

#### **ART. 5 – ACCORDI ATTUATIVI**

1. La collaborazione tra Università e LILT, finalizzata al perseguimento dei rispettivi fini istituzionali, potrà essere attuata tramite la stipula di appositi accordi attuativi tra le Parti e/o le rispettive strutture interessate nel rispetto della presente convenzione quadro e della normativa vigente.

2. Gli accordi attuativi disciplineranno le modalità secondo cui si attuerà la collaborazione fra le Parti, specificando, in particolare, gli aspetti di natura tecnico scientifica, organizzativa, gestionale e finanziaria e riguardanti l'utilizzo e la proprietà dei risultati della collaborazione stessa, nonché specifici aspetti relativi alla sicurezza.

3. Sono in ogni caso confermati nella loro piena validità gli accordi attuativi sottoscritti in data precedente alla sottoscrizione del presente Atto.

#### **ART. 6 – ONERI ECONOMICI**

1. La presente convenzione non comporta oneri economici a carico dell'Università. Gli eventuali oneri economici, da intendersi quali mero ristoro delle spese sostenute dalla Parti per le attività oggetto del presente accordo, saranno determinati nei singoli accordi attuativi di cui all'Art. 5 che individueranno la struttura organizzativa di ciascuna Parte alla quale detti oneri saranno imputati, previa verifica della sussistenza e disponibilità dei corrispondenti fondi.

#### **ART. 7 – DURATA ED EVENTUALE RINNOVO**

1. La presente Convenzione ha durata quinquennale a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa ed è rinnovabile in seguito ad accordo scritto tra le Parti per uguale periodo, previa delibera dell'Organo competente, salvo disdetta comunicata con lettera raccomandata tre mesi prima della scadenza.

2. È fatta salva la garanzia dell'ultimazione delle attività in corso al momento della scadenza della presente Convenzione.

3. Al termine della presente Convenzione le Parti redigono congiuntamente una relazione valutativa

sull'attività svolta e sui risultati raggiunti; in caso di rinnovo, a questa si aggiunge un programma sui futuri obiettivi da conseguire, nonché un breve resoconto degli eventuali costi e/o proventi derivanti dagli accordi stipulati.

#### **ART. 8 - RECESSO O SCIoglIMENTO**

1. Le parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dalla presente convenzione ovvero di scioglierla consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare con raccomandata A.R. ovvero tramite P.E.C.
2. Il recesso ha effetto decorsi tre mesi dalla data di notifica dello stesso.
3. Il recesso unilaterale o lo scioglimento hanno effetto per l'avvenire e non incidono sulla parte di convenzione già eseguita.
4. In caso di recesso unilaterale o di scioglimento le Parti concordano fin d'ora, comunque, di portare a conclusione le attività in corso e i singoli accordi attuativi già stipulati alla data di estinzione della Convenzione, salvo quanto diversamente disposto negli stessi.

#### **ART. 9 – DIRITTI DI PROPRIETA' INTELLETTUALE**

1. Le Parti si impegnano, ciascuna per i propri rapporti di competenza, ad assicurare che tutti i soggetti dell'Università e di LILT coinvolti nei progetti scientifici collaborativi, oggetto della presente Convenzione, dichiarino espressamente la reciproca collaborazione nelle eventuali pubblicazioni scientifiche e ne diano adeguato risalto in tutte le comunicazioni verso l'esterno: in particolare attraverso pubblicazioni scientifiche congiunte, partecipazioni congressuali e azioni divulgative e di formazione risultanti da tali attività.
2. Le Parti valutano insieme, sulla base degli effettivi apporti, l'opportunità di procedere al deposito di eventuali brevetti concernenti i risultati o le invenzioni frutto dei progetti scientifici collaborativi, fermi restando i diritti riconosciuti dalla legge agli inventori.
3. In ogni caso, salvo contraria pattuizione degli accordi attuativi di cui all' art. 5, la proprietà intellettuale relativa alle metodologie ed agli studi, sarà riconosciuta sulla base dell'apporto di ciascuna Parte. Per quanto riguarda la proprietà dei prodotti, frutto dei progetti scientifici collaborativi, essa sarà oggetto di specifica pattuizione all'interno degli accordi attuativi.

#### **ART. 10 – RISERVATEZZA**

1. Le Parti si impegnano, tramite apposite procedure, a non divulgare all'esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite a seguito e in relazione alle attività oggetto della Convenzione.

## **ART. 11 - SICUREZZA**

1. Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, di cui al D.lgs. 9.4.2008, n. 81 e ss.mm.ii e a quanto previsto dal D. M. n. 363 del 5.8.1998, si stabilisce che il datore di lavoro di LILT assume tutti gli oneri relativi all'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nei confronti del personale universitario, degli studenti e dei laureati ospitati presso l'LILT.
2. Allo stesso modo e reciprocamente il datore di lavoro dell'Università assume i medesimi oneri nei confronti del personale di LILT ospitato nei locali dell'Ateneo.
3. Il datore di lavoro di ciascuna Parte si impegna a comunicare all'altra Parte gli elenchi dei soggetti che svolgono attività per le quali è prevista sorveglianza sanitaria.
4. In applicazione di quanto previsto dal D.M. 363/1998 (Regolamento recante norme per l'individuazione delle particolari esigenze delle università e degli istituti di istruzione universitaria ai fini delle norme contenute nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni) all'art. 10 comma 1 per le attività svolte in comune nell'ambito della presente convenzione, per tutte le fattispecie non disciplinate dalle disposizioni vigenti, i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. saranno individuati di intesa tra le Parti, o le loro articolazioni con autonomia gestionale, attraverso specifici accordi. Tali accordi dovranno essere formalizzati prima dell'inizio delle attività previste negli accordi stessi.

## **ART. 12 – COPERTURE ASSICURATIVE**

1. L'Università garantisce che il personale universitario, gli studenti e i laureati che svolgeranno le attività oggetto della presente Convenzione presso i locali di LILT sono in regola con le coperture assicurative previste dalla vigente normativa.
2. LILT garantisce analoga copertura assicurativa ai propri dipendenti o collaboratori eventualmente impegnati nello svolgimento delle attività connesse con la presente Convenzione presso i locali dell'Università.
3. Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, ad integrare le coperture assicurative di cui ai precedenti commi con quelle ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie in relazione alle particolari esigenze poste dalle specifiche attività che verranno di volta in volta realizzate, previa verifica di sostenibilità finanziaria.

### **ART. 13 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

1. Le parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività riconducibili alla presente Convenzione e agli accordi attuativi di cui all'art. 5, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal Regolamento UE n.2016/679 (GDPR) e dal D.lgs. 30.06.2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) come modificato dal D.lgs. 10.08.2018, n. 101.

### **ART. 14 – INCOMPATIBILITA'**

1. Le Parti dichiarano, riguardo al personale e a eventuali esperti coinvolti nelle attività in oggetto della presente convenzione, di osservare quanto prescritto nella vigente normativa e nelle rispettive regolamentazioni anche rispetto alle situazioni di incompatibilità. Ove queste ultime dovessero verificarsi opereranno le vigenti disposizioni di legge in materia.

### **ART. 15 – CONTROVERSIE**

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Parti nel corso dell'esecuzione della presente Convenzione sarà competente in via esclusiva il Foro di Genova.

### **ART. 16 - REGISTRAZIONE**

1. Il presente atto si compone di n. 6 pagine e sarà registrato in caso d'uso, ai sensi del DPR n. 131 del 26.4.1986. Le spese di registrazione saranno a carico della Parte richiedente.

2. Esente da bollo ai sensi degli artt. 82 c. 5 e 104 c. 1 del D.Lgs 117/2017.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente

Università degli Studi di Genova

Il Rettore

Prof. Paolo Comanducci

Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori Sezione di Genova – LILT Aps

Il Presidente

Dr Paolo Sala